

AVV. LUCA RIZZITANO  
VIA VILLA HELOISE N. 21, 90143 - PALERMO  
Tel./Fax: 091345959. Pec: [Avv.LucaRizzitano@legalmail.it](mailto:Avv.LucaRizzitano@legalmail.it)  
WWW.RIZZITANOLEGAL.IT

## TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

DOTT. BUGGÈ - RG: 5/2022

### NOTE AUTORIZZATE

nell'interesse dei Sigg.ri [REDACTED] (nata a [REDACTED])  
C.F.: [REDACTED], residente in [REDACTED] e [REDACTED] (nato  
a [REDACTED], C.F.: [REDACTED], residente in [REDACTED],  
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Rizzitano (CF: RZZLCU77D23G273B), presso lo studio del quale in  
Palermo, via Villa Heloise 21, tel./fax: 091-345959, elettivamente domiciliario, giusta procura in calce al  
presente atto, e che richiede di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec:  
[Avv.LucaRizzitano@legalmail.it](mailto:Avv.LucaRizzitano@legalmail.it) o al numero di fax: 091/345959 -ricorrenti-

### PREMESSO CHE

- in data 13.5.22, i Sigg.ri [REDACTED] hanno depositato, innanzi codesto On. Tribunale, apposito ricorso ex L. 3/2012, con proposta di piano del consumatore;
- al superiore ricorso è stato assegnato il numero di RG: 5/22;
- lo stesso è stato assegnato all'Ill.mo G.D. Dr. Buggè;
- quest'ultimo, con provvedimento del 7.7.22, ha richiesto alcune integrazioni e chiarimenti alla proposta *de qua*;

tutto ciò premesso, in ottemperanza alle richieste dell'Ill.mo G.D., si riscontrano le superiori richieste, secondo l'ordine delle stesse.

- 1) In conformità alla prima richiesta, si allega alle presenti note il certificato di stato di famiglia dei ricorrenti (*cf. doc. 1*);
- 2) Relativamente alle cause dell'indebitamento e, segnatamente, alla malattia del figlio degli istanti, Sig. [REDACTED], si significa che al medesimo, già al momento della nascita, avvenuta il 29.3.96, veniva diagnosticato il c.d. "[REDACTED]" o [REDACTED]. Detta patologia, comportava per il figlio dei ricorrenti addirittura sei interventi, di cui l'ultimo eseguito in data 23.1.97, come da cartelle cliniche che si allegano (*cf. doc. 2*). Sul punto, inoltre, si sottolinea la circostanza di rilievo nodale che gli ultimi quattro dei sei interventi subiti dal Sig. [REDACTED], venivano eseguiti presso l'[REDACTED]

con conseguenti ingentissime spese dei ricorrenti per accompagnare il proprio figlio a [REDACTED] per le cure e i necessari accertamenti specialistici, l'alloggio, il vitto e il mantenimento, per tutto il periodo necessario al completamento del percorso terapeutico.

A quanto sopra, peraltro, e a completamento del quadro inerente le ragioni dell'indebitamento, deve, altresì, aggiungersi un ulteriore relevantissimo evento negativo per i ricorrenti, ovvero, la perdita del posto di lavoro da parte del Sig. [REDACTED] (cfr. doc. 3). Quest'ultimo, infatti, in conseguenza della chiusura dell'azienda con la quale intratteneva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la [REDACTED] veniva collocato in cassa integrazione nell'anno 2010, con conseguente ulteriore contrazione dei cespiti lavorativi (cfr. doc. 4). Detta situazione di precarietà lavorativa dell'istante, peraltro, ritenuta l'assenza di occupazioni alternative regolari e continuative, si protraeva nel tempo, contribuendo ad aggravare sempre più lo squilibrio finanziario originatosi, inizialmente, con la malattia del figlio.

- 3) Con riguardo alla durata della proposta di piano del consumatore e, specificamente, al numero di rate da esso previsto, si precisa che, come da tabelle riportate in seno alla relazione particolareggiata a firma del Gestore della Crisi, i creditori individuati verranno soddisfatti in numero 84 rate mensili, secondo le percentuali indicate nelle predette tabelle, ad eccezione del solo creditore ipotecario, di cui si prevede la soddisfazione integrale in 132 rate mensili. Ciò, fatto salvo il periodo di preammortamento necessario per il pagamento delle spese di procedura, procuratore costituito ed O.C.C., di cui si tratterà nel successivo punto.
- 4) Con riferimento alle modalità di impiego della somma derivante dalla compravendita immobiliare effettuata dalla Sig.ra [REDACTED] nell'agosto 2021, pari ad € 4.800,00, si manifesta la volontà dei ricorrenti di mettere a disposizione della procedura *de qua* il predetto importo, destinando quest'ultimo al pagamento in acconto del compenso dell'O.C.C., quantificato dallo stesso in euro 6.545,02. Sul punto, si precisa che il suddetto compenso, il cui residuo sarebbe, detratta la somma di cui sopra, pari ad euro 1.745,02, da dividersi per i due ricorrenti nella misura del 50%, verrà eventualmente saldato mediante le seguenti rate mensili in preammortamento, con decorrenza successiva all'auspicata omologa della proposta di piano:

Sig.ra [REDACTED] I rata € 592,23, II rata € 280,28;

Sig. [REDACTED] I rata € 422,96, II rata € 422,96, III rata € 26,59.

In merito, invece, al TFS che verrà percepito dalla Sig.ra [REDACTED] considerato l'intervenuto pignoramento mobiliare promosso dalla Società Che Banca! contro la medesima, mercé il quale la suddetta società ha ottenuto l'assegnazione sia della quota di 1/5 sulla pensione, sia della medesima quota sul futuro TFS (cfr. doc. 5), ritenuto che, ad oggi, la ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione inerente l'ammontare dello stesso e i relativi tempi di erogazione, si precisa che la medesima intende destinare all'odierna procedura la percentuale del 10% del predetto TFS, al netto delle eventuali ritenute di legge e delle somme trattenute dal creditore pignorante, subordinando la distribuzione di tale percentuale ai creditori al concreto pagamento del TFS da parte dell'Ente

Previdenziale, previa modifica del piano eventualmente omologato, onde tener conto dell'avvenuto versamento.

Sul punto, si evidenzia, che verosimilmente il trattamento di fine servizio in parola, ritenuto il pensionamento della Sig.ra [REDACTED] mercé applicazione della c.d. "quota 100", verrà approssimativamente percepito dalla ricorrente tra circa cinque anni.

- 5) Da ultimo, in ordine alla quantificazione e alla prova delle spese mensili necessarie al sostentamento, si versa agli atti apposita autodichiarazione dei ricorrenti (*cf. doc. 6*).

Ciò posto, ritenendo di aver reso i chiarimenti richiesti dall'On. Tribunale, si insiste per le richieste formulate in ricorso.

Si produce copia dei seguenti documenti:

- 1) Certificato di stato di famiglia.
- 2) Cartelle cliniche del Sig. [REDACTED].
- 3) Lettera di licenziamento del Sig. [REDACTED].
- 4) Comunicazione Unilav e certificato percorso lavoratore.
- 5) Ordinanza di assegnazione del credito alla società Che Banaca!.
- 6) Autocertificazione dei ricorrenti.

Con osservanza.

Palermo, 18 luglio 2022.

*Avv. Luca Rizzitano*

